#### **STATUTO**

#### **PREAMBOLO**

La **Fondazione "Bandera-Vezzoli"**, trae origine dall'azione di alcuni generosi fondatori.

Fu per primo il Conte Girolamo Gradenigo a far palese il bisogno e l'utilità di un Ricovero per i Vecchi, a farvi convergere l'azione dei benefattori, donando alla Congregazione di Carità un podere di 60 piò di terreno, in Urago d'Oglio, e stabilendo però con atto 30 maggio 1908 n. 2841 di Rep. rogito del Notaio Barcella, l'obbligo alla Congregazione stessa, di prelevare in perpetuo dalle rendite del fondo, £ 400 per assegnarle ad un erigendo Ricovero.

Il suo nobile esempio fu tosto seguito dalle sorelle Cavalleri Lelia e Maddalena, le quali, con atto 23/6/1909 n. 2692 di Rep. a rogito del Notaio Barcella in Chiari donarono pure alla Congregazione di Carità con obbligo di passarlo poi al Ricovero, quando fosse istituito regolarmente, un fondo denominato Foppa, in mappa di Urago d' Oglio del Valore di £.700.

Il desiderio manifestato da questi generosi non tardò ad avere attuazione.

Infatti ancora per iniziativa e maggiore concorso dello stesso sig. Conte Gradenigo Girolamo fu costituito un Comitato locale di propaganda, direzione ed azione, il quale sotto la Presidenza del Prevosto pro-tempore Don Giovanni Marinelli, fece erigere su area concessa dal detto Conte Gradenigo un caseggiato completo del valore di £. 30.000 circa, a servire di sede all'erigendo Ricovero Vecchi, lo dotò dei mobili occorrenti valutati £. 2.000, servendosi dei fondi raccolti con la propaganda nonché della somma di £. 20.000, mutuata all'uopo con l'Istituto Bancario Locale. Di tutto fece donazione al Ricovero (e per esso provvisoriamente alla Congregazione di Carità) con atto 2 gennaio 1911 n. 2920 a rogito Notaio Barcella.

Il Ricovero cominciò a funzionare come Istituto privato il 1º gennaio 1911, sotto l'Amministrazione della Congregazione di Carità e con il concorso della medesima.

Però l'autonomia funzionaria dell'Opera Pia e quindi la sua erezione in Ente Morale, fu merito precipuo di una signora benefattrice la Signora TERESA VEZZOLI ved. Bandera, già membro del Comitato promotore la quale venendo a morte, in data 3 agosto 1934, lasciò tutto il suo cospicuo patrimonio (del valore netto complessivo di circa £ 210.000) al Ricovero, condizionando la liberalità alla erezione del medesimo in Ente Morale. Detta erezione fu riconosciuta con Regio Decreto del 1º marzo 1938, n. 130.

# ART. 1 -DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE-

E' costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione **Fondazione "BANDERA-VEZZOLI ONLUS"** con la forma giuridica di cui all'art. 12 e seguenti del codice civile e con personalità giuridica di cui al DPR 10/02/2000 n. 361.

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La fondazione ha sede in Urago d'Oglio (BS), via Roma n. 38.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative.

La fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

## ART. 2 -SCOPI ISTITUZIONALI-

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale. Si propone di svolgere la propria attività conformità alle volontà testamentarie nell'esclusivo dei fondatori e di attività perseguimento assistenza beneficenza. di sociosanitaria, di pubblica utilità e rivolte prevalentemente alle persone anziane e disabili.

In particolare l'Ente si propone di:

- Provvedere al ricovero, al mantenimento e all'assistenza socio-sanitaria delle persone di ambo i sessi che si trovano in condizioni, fisiche, psichiche, sociali e familiari svantaggiate.
- Assicurare trattamenti riabilitativi e di fisioterapia per il conseguimento ed il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia delle persone. Detti trattamenti possono essere effettuati anche ai non ricoverati dietro un corrispettivo definito dal Consiglio d'Amministrazione.
- Promuovere, inoltre, nei limiti dei propri mezzi finanziari, in stretto collegamento con gli Enti Locali e con l'ATS, tutte quelle iniziative atte a garantire una migliore e più qualificata assistenza agli anziani, nel rispetto delle direttive in tal senso formulate dalla Regione Lombardia.
- Provvedere, anche in collaborazione con altri enti, a fornire agli anziani del territorio comunale servizi di assistenza domiciliare, fornitura di pasti a domicilio, lavanderia ed altri servizi che la fondazione ritenesse di attivare nel campo dell'assistenza agli anziani.

Non possono essere ricoverate persone affette da malattie infettive, contagiose o mentali.

La fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Lombardia.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di controllo.

#### ART. 3 APPORTO DEL VOLONTARIATO.

La Fondazione riconosce l'utilità sociale del volontariato, ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo, nell'interesse degli ospiti.

Gli interventi assistenziali resi da organizzazioni di volontariato o da singoli cittadini, svolti ai sensi della normativa vigente, devono essere fondati su prestazioni spontanee e gratuite, concordate preventivamente con l'Ente.

#### ART. 4 -MODALITÀ DI FRUIZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI-

La Fondazione accoglie, con priorità, le persone residenti nel Comune di Urago d'Oglio. Se resta la disponibilità di posti saranno ammesse persone di altri Comuni.

La Fondazione può aderire ad accordi con l'ATS o altri enti preposti per la gestione distrettuale delle liste d'attesa e per le valutazioni multidimensionali.

Per posti letto autorizzati ed eventualmente non convenzionati, la Fondazione si riserva la facoltà di accogliere persone, purché di Urago d'Oglio, anche al di fuori degli accordi con gli enti locali.

La misura delle rette e le garanzie per il loro pagamento sono determinate dal Consiglio d'Amministrazione.

## ART. 5 -ORGANI-

Sono Organi della Fondazione:

- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- Il Segretario.

# ART. 6 -COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-

Il Consiglio di Amministrazione è composto da numero cinque membri, compreso il Presidente, tutti nominati dal Comune di Urago d'Oglio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni, a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e, comunque, anche dopo la scadenza del mandato, finché il successivo non abbia assunto le proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

In caso di decadenza, dimissioni o morte di un Consigliere, il sostituto resta in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.

I Consiglieri possono essere riconfermati senza interruzione più di una volta.

Le cariche del Consiglio d'Amministrazione sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

#### ART. 7 -DECADENZA ED ESCLUSIONE-

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della fondazione;
- l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
- l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Amministrazione che ne dà immediata comunicazione al Comune. Uguale comunicazione dovrà essere effettuata anche in caso di dimissione o morte di un consigliere.

# ART. 8 -FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente entro 30 giorni dal ricevimento del Decreto del Sindaco che costituisce il Consiglio stesso.

Nella stessa seduta, presieduta dal Consigliere più anziano d'età, si procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Le sedute del Consiglio hanno luogo periodicamente, a seconda delle esigenze contingenti ed, in ogni caso, nei tempi stabiliti dalla legge per l'esame del conto consuntivo, per l'approvazione del bilancio preventivo e le eventuali variazioni al medesimo; le altre sedute si svolgeranno ogni qualvolta si verifichi un bisogno urgente, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno tre componenti il

Consiglio stesso, sia per invito dell'Autorità regionale.

Nei casi sopraccitati il Presidente deve convocare il Consiglio entro sette giorni dal ricevimento dell'istanza o dell'invito, salvo che quest'ultimo non disponga diversamente.

Le sedute, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Presidente mediante invito scritto indicante data, ora e sede della riunione ed elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.

Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono valide senza la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio; il numero legale deve perdurare e ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione nel verbale.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

# ART. 9 -COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-

Il Consiglio di Amministrazione determina gli indirizzi della Fondazione, ne definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

In particolare, il Consiglio delibera relativamente a:

- a) elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- b) nominare il segretario-direttore;
- c) nominare e revocare il revisore dei conti fissandone il compenso;
- d) statuto e regolamenti;
- e) bilanci annuali e relative variazioni, conti consuntivi;
- f) pianta organica e relative variazioni;
- g) approvazione delle rette per l'utilizzo dei servizi;
- h) stipulazione di convenzioni e adesione a forme associative;
- i) autorizzazione alla contrazione di mutui;
- j) spese che impegnino i bilanci di più esercizi;
- k) acquisti, permute, alienazioni e contratti di comodato riguardanti immobili;
- nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende, Associazioni, Consorzi ed Istituzioni;
- m) pronuncia della decadenza dei Consiglieri ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- n) accettazione di eredità e donazioni;
- o) conferimento degli incarichi professionali;
- p) decisioni in ordine alle liti passive ed alle transazioni;
- q) ogni altra materia riconducibile all'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo;
- r) deliberare l'estinzione della fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Ferma restando la collegialità delle funzioni deliberative, il Consiglio, su proposta del Presidente, ha facoltà di demandare compiti ed attribuzioni inerenti determinati settori della vita dell'Ente ad uno o più Consiglieri, tenuto conto della loro specifica competenza.

ART. 10
-DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE-

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese a maggioranza dei voti degli intervenuti, tranne quelle riguardanti le modificazioni statutarie nonché l'elezione del Presidente per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Il Segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Qualora qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi e/o non possa firmare, deve esserne fatta menzione nella deliberazione.

Ciascun Consigliere ha diritto che nel verbale si facciano constatare eventuali motivazioni di voto da lui addotte.

Tutti coloro che ne hanno interesse hanno diritto di ottenere a proprie spese copia degli atti dell'Ente.

### ART. 11 -FUNZIONI DEL PRESIDENTE-

Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dai Regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni.

In particolare:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente e cura i rapporti con gli altri Enti ed Autorità;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinando l'ordine del giorno delle sedute, tenendo conto delle eventuali proposte avanzate dai singoli Consiglieri;

- c) sovrintende all'esecuzione delle determinazioni del Consiglio;
- d) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza o con altra organizzazione interessata al campo di attività dell'Ente;
- e) assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri del Consiglio di Amministrazione. ad esclusione dei dell'approvazione bilanci preventivi e dei conti consuntivi, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la tempestiva convocazione, informandone Consiglio stesso per la ratifica nella prima riunione utile;
- f) per particolari motivi di necessità ed urgenza dispone per l'esecuzione degli atti di competenza dei dipendenti in posizione apicale, dagli stessi non compiuti;
- g) In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci.

# ART. 12 -VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente é nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### ART. 13

#### -RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI-

Gli Amministratori dell'Ente nell'esercizio delle funzioni affidate rispondono del proprio operato sotto il profilo penale, civile, amministrativo e contabile secondo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.

Il Consiglio di Amministrazione può stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per fatti relativi al mandato.

#### ART. 14 -IL SEGRETARIO-

- Il Segretario è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i funzionari della Fondazione di grado più elevato o tra soggetti estranei in possesso di adeguati titoli e specificata professionalità.
- a. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e dà esecuzione alle relative delibere;
- b. Partecipa alle riunione del Consiglio d'Amministrazione svolgendo le funzioni di segretario verbalizzante ed esprimendo parere di legittimità;
- c. Assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;
- d. Compie ogni atto per il quale abbia avuto disposizione dal Consiglio d'Amministrazione o dal Presidente.

### ART. 15 -ESERCIZIO FINANZIARIO-

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

La contabilità della Fondazione deve essere tenuta secondo le disposizioni dell'art. 25 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le altre disposizioni vigenti i materia tributaria.

Il Servizio di cassa dell'Ente potrà essere affidato ad un Istituto Bancario con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione. Gli ordinativi di incasso e di pagamento dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Fermo restando quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente in materia, gli adempimenti contabili dell'Ente possono essere disciplinati da apposito regolamento della contabilità.

# ART. 16 -BILANCIO DI PREVISIONE-

La fondazione deve operare sulla base del Bilancio di Previsione annuale che deve essere approvato dal Consiglio d'Amministrazione entro il 30 ottobre di ogni anno.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione revisionale e programmatica che illustri l'attività che l'Amministrazione indente svolgere nel nuovo esercizio.

Il bilancio di previsione deve essere accompagnato anche dalla relazione del Revisore dei Conti.

# ART. 17 -RENDICONTO-

Entro il 31 maggio di ogni anno deve essere approvato, da parte del Consiglio d'Amministrazione il rendiconto dell'esercizio finanziario precedente.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dalla relazione del Revisore dei Conti.

# ART. 18 -CRITERI DI GESTIONE-

La Fondazione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di gestione attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi quelli riguardanti l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2.

# ART. 19 -PATRIMONIO-

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili e descritti nel libro degli inventari.

Tale patrimonio pUò essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

#### ART. 20 -MEZZI DI FINANZIAMENTO-

Tutte le risorse della Fondazione devono essere destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione provvede alla realizzazione di tali finalità attraverso l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio nonché con:

- a) le rette degli utenti dei servizi socio-assistenziali;
- b) le rette degli enti pubblici;
- c) dal reddito del patrimonio;
- d) sussidi, elargizioni, eredità, liberalità, lasciti testamentari, contributi e donazioni di Enti e privati;
- e) proventi derivanti da attività di qualsiasi natura che la Fondazione ritenesse di intraprendere, finalizzate al miglioramento dei servizi istituzionalmente svolti ed alla riduzione degli oneri a carico dei fruitori dei servizi.

Le entrate della Fondazione devono essere interamente impiegate per il raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli ad esse strettamente connessi.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, ai componenti degli organi ed ai dipendenti Fondazione, in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del d.l.gvo 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

# ART. 21 -ESTINZIONE-

Nel caso di estinzione, il patrimonio mobiliare e immobiliare di cui la Fondazione è dotata sarà devoluto a favore del **Comune di Urago d'Oglio** o di altre organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il personale sarà trasferito a detta Organizzazione che subentrerà in ogni rapporto attivo e passivo.

La Fondazione si estingue con delibera del Consiglio d'Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 del c.c.:

- a) quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 del c.c.

Le delibere di estinzione saranno valide con voto favorevole di almeno 4 dei 5 membri del Consiglio d'Amministrazione.

#### ART. 22 -NORMA TRANSITORIA-

Il presente statuto entrerà in vigore il 1º giorno del mese successivo a quello in cui avrà riportato l'approvazione disposta con decreto del presidente della Giunta della Regione Lombardia e sostituirà quello precedente approvato con DPR in data 30 giugno 1951.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare i regolamenti interni al presente Statuto ed alla normativa vigente; i regolamenti vigenti alla data di approvazione del presente Statuto restano in vigore, per quanto compatibile, fino all'adozione dei nuovi regolamenti.

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460 e successive emanate in materia ONLUS.